

Cappella Vescovile di Fontanella-Erezione-Decreto 1998

Erezione della chiesa di S. Egidio Ab. in Fontanella di Sotto il Monte

a Cappella Vescovile

L.V.D. LXXXIX (1998) pp. 571-573

Premesso

- che la chiesa di S. Egidio, già sede di un antico Priorato cluniacense sino al 1473, passata poi in proprietà della Basilica di S. Marco di Venezia, fu riconosciuta chiesa parrocchiale autonoma nella seconda metà del secolo XVII;

- che tale rimase, ad eccezione di un breve periodo (1932-1954), sino a 1986 quando venne accorpata alla Parrocchia del S. Cuore il 31 luglio 1986, formando la Parrocchia del S. Cuore di Gesù e S. Egidio Abate con sede in località Botta di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

- che venne illustrata dalla presenza del P. Davide Maria Turoldo dei Servi di Maria dall'11 novembre 1964 quando ne fu nominato Delegato Vescovile, rimanendovi, anche dopo l'accorpamento della parrocchia, sino alla sua morte;

udito il Parroco pro tempore del S. Cuore di Gesù e S. Egidio Abate in Botta di Sotto il Monte;

udito il Consiglio Pastorale della suddetta Parrocchia;

sentito il Collegio dei Consultori in data 27 marzo 1998;

al fine:

- di provvedere alla cura pastorale della frazione di S. Egidio nella suddetta Parrocchia;

- di permettere alla 'Casa di Emmaus -Centro Studi Ecumenici Giovanni XXIII' di continuare la sua attività;

- di meglio provvedere alla dignità dell'antica chiesa e alla sua conservazione nel tempo;

- di valorizzare, per iniziative diocesane indicate dal Vescovo o da Uffici di Curia, il prezioso silenzio dell'antico complesso monastico;

con il presente Atto

Decretiamo e Stabiliamo

1. § 1. La chiesa di S. Egidio Ab. in Fontanella di Sotto il Monte viene sottratta alla giurisdizione della Parrocchia del S. Cuore di Gesù e S. Egidio Abate con sede in località Botta di Sotto il Monte Giovanni XXIII e viene costituita 'Cappella Vescovile o Rettoria' (cfr. cann. 556-563 C.J.C.), posta sotto la immediata giurisdizione del Vescovo pro tempore di Bergamo.

§ 2. Essa deve servire:

a) per le funzioni parrocchiali dei fedeli della frazione di S. Egidio, che appartengono alla Parrocchia del S. Cuore di Gesù e S. Egidio Abate, qualora essi desiderino che vengano celebrate in S. Egidio;

b) per le celebrazioni inerenti alla 'Casa di Emmaus -Centro Studi Ecumenici Giovanni XXIII', a norma della convenzione che verrà stipulata tra la Provincia veneta dei Servi di Maria e il Vescovo di Bergamo;

c) per le iniziative diocesane che il Vescovo o altri Organismi diocesani, con la sua approvazione, riterranno opportuno svolgervi in consonanza con lo spirito del luogo.

2. L'intero patrimonio, che sino all'accorpamento del 31 luglio 1986 era di proprietà della chiesa parrocchiale di S. EgidioAb. con sede in località Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII e al quale succedette la suddetta Parrocchia del S. Cuore di Gesù e S. Egidio Abate, entra a far parte del patrimonio della Diocesi.

3. La 'Cappella Vescovile di S. Egidio' sarà retta da un Rettore da noi nominato che godrà di tutte le facoltà previste dal diritto; provvederà alla gestione della medesima, sarà Nostro Delegato per tutti gli accordi che si renderanno necessari ed opportuni con il Parroco della Parrocchia di Botta di Sotto il Monte per ogni attività di carattere pastorale utile al bene dei fedeli e curerà i rapporti con la 'Casa di Emmaus -Centro Studi Ecumenici Giovanni XXIII' sulla base della citata convenzione.

4. § 1. Tenuto conto che le funzioni parrocchiali contemplano anche la celebrazione dei matrimoni, al Rettore della 'Cappella Vescovile di S. Egidio' concediamo sin d'ora una delega generale per l'assistenza ai matrimoni in detta chiesa, con facoltà di subdelegare a norma del Can. 137 §§ 3-4, tenendo regolare registro dei matrimoni celebrati.

§ 2. Il Rettore ammetterà la celebrazione solo dei matrimoni presentati:

- dal Parroco della Parrocchia di Botta di Sotto il Monte di suoi parrocchiani, nel qual caso subdelegherà lo stesso parroco;

- dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo.

§ 3. Il Rettore curerà che sia scrupolosamente osservato quanto a norma di diritto universale e particolare è necessario affinché la celebrazione del Matrimonio sia valida e lecita;

§ 4. Nella redazione dell'atto di matrimonio si farà menzione in ciascun caso del presente decreto.

5. § 1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cappella Vescovile spetta al Rettore pro tempore, a norma del diritto.

§ 2. Le offerte raccolte durante le celebrazioni liturgiche, le offerte che i fedeli sono soliti dare per la celebrazione dei sacramenti, le donazioni e i lasciti testamentari si intendono sempre dati e fatti alla Cappella Vescovile.

6. Entro il 31 marzo di anno, il Rettore presenterà al Vescovo una relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente.

Bergamo, 18 maggio 1998.

† ROBERTO AMADEI, *Vescovo*

A. PESENTI, *Canc. Vesc.*